



COMUNE DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 26

del Consiglio comunale

Oggetto: LEGGE PROVINCIALE 16 GIUGNO 2006 N. 3 E S.M. E I. CONVENZIONE PER LA GESTIONE DA PARTE DI ITEA S.P.A. DI ALLOGGI DI EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA E DEI RELATIVI LOCALI E SPAZI ACCESSORI E DELLE ALTRE UNITA' AD USO NON RESIDENZIALE COMPRESSE NEGLI EDIFICI STESSI DI PROPRIETA' DEL COMUNE. PROROGA.

Il giorno 12.03.2024 ad ore 18.10 in videoconferenza presso la sede del Comune in seguito a convocazione disposta con regolari avvisi recapitati a termini di legge alle Consigliere e ai Consiglieri, si è riunito il Consiglio comunale sotto la presidenza del signor Piccoli Paolo presidente del Consiglio comunale.

Presenti: presidente **Piccoli Paolo**

sindaco **Ianeselli Franco**

consigliere **Baggia Monica**

e consiglieri **Bosetti Stefano**

Bozzarelli Elisabetta

Bridi Vittorio

Brugnara Michele

Carli Marcello

Casonato Giulia

Chilà Filomena

De Leo Antonio

Demattè Daniele

El Barji Assou

Fernandez Andreas

Filippin Giuseppe

Filosi Luca

Fiori Francesca

Flor Giovanna

Frachetti Piergiorgio

Franceschini Silvia

Gilmozzi Italo

Giuliani Bruna

Guastamacchia Fabrizio

Lenzi Walter

Maestranzi Dario

Maschio Andrea

Merler Andrea

Panetta Salvatore

Saltori Alessandro

Pattini Alberto

Pedrotti Alberto

Robol Andrea

Serra Nicola

Tomasi Renato

Uez Tiziano

Urbani Giuseppe

Zanetti Cristian

Zanetti Silvia

Zappini Federico

Assenti: consigliere **Dal Ri Alessandro**

e consiglieri

e pertanto complessivamente presenti n. 38, assenti n. 2, componenti del Consiglio.

Presente: assessore esterno **Facchin Ezio**

Assume la presidenza il signor Piccoli Paolo.

Partecipa la Segretaria generale Moresco Lorenza.

Accertata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Il Consiglio comunale

vista la proposta riguardante l'oggetto n. 2024/12 corredata dai pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e alla regolarità contabile rispettivamente dai soggetti responsabili del Servizio interessato e del Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n. 136, allegati alla presente deliberazione ed udita la corrispondente relazione;

premesso che con deliberazione del Consiglio comunale 21.12.2004 n. 166 sono stati affidati all'Istituto Trentino per l'Edilizia Abitativa (ITEA), in base all'art. 8 della L.p. 13.11.1992 n. 21, recante la "Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa", la gestione e la manutenzione degli alloggi di edilizia pubblica di proprietà comunale al fine di gestire le politiche della casa con l'obiettivo di garantire un efficace e positivo impatto sulla qualità dei servizi erogati all'utente/inquilino. In data 3 agosto 2005 è stata sottoscritta apposita convenzione, n. raccolta 19.214, per una durata di 9 anni e con prima scadenza nell'agosto 2014;

atteso che con la Legge provinciale 07.11.2005 n. 15 "Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992 n. 21 "Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa", l'Istituto è stato trasformato in una Società per azioni - ITEA S.p.a. - totalmente partecipata dalla Provincia autonoma di Trento, prevedendo, al contempo, all'art. 7, comma 4, la possibile partecipazione degli Enti locali al capitale sociale di ITEA S.p.a., e la sua configurazione come organo in house, cui affidare in via diretta la gestione;

atteso che ITEA S.p.a. è dunque subentrata nella convenzione per la gestione degli alloggi comunali, in linea anche con quanto previsto dalla Legge provinciale 16.06.2006 n. 3, che all'art. 13 - Servizi pubblici di Comuni, Comunità e Provincia, comma 8 - dispone che l'Istituto Trentino per l'edilizia abitativa - Società per azioni (ITEA S.p.a.) continua ad operare a favore dei Comuni e delle Comunità;

dato atto che detta convenzione, in virtù di successive modifiche ed integrazioni dell'art. 13 Legge provinciale 16.06.2006 n. 3, è stata, dal 2015 al 2020 annualmente prorogata, a condizioni invariate, con la prospettiva di perfezionare l'iter di partecipazione alla Società con i criteri delle società in house;

considerato che il "Programma per la riorganizzazione e il riassetto delle società provinciali 2020-2022 ai sensi e per gli effetti dell'articolo 18 della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1" approvato con deliberazione della Giunta provinciale 4 dicembre 2020 n. 2019 ed in particolare il punto 2.4 dell'Allegato A) ha formalizzato un nuovo indirizzo sulla configurazione di ITEA S.p.a. qualificandola come strumento organizzato in forma societaria di proprietà unicamente provinciale per l'erogazione del SIEG (servizio di interesse economico generale) nel campo dell'edilizia abitativa secondo lo schema dell'in house providing e deputato, per espressa norma legislativa provinciale, alla gestione del servizio di edilizia abitativa su tutto il territorio provinciale;

rilevato che, ai sensi del citato Programma provinciale gli Enti locali, tramite esplicita e nuova disposizione legislativa provinciale saranno autorizzati a cedere ad ITEA S.p.a. il proprio patrimonio abitativo disciplinando successivamente i rapporti di partecipazione e rappresentanza o ad affidarne la gestione ad ITEA, nell'ambito della quota di attività extra moenia che essa, quale società in house, può svolgere nei confronti di Enti affidanti non partecipanti (fino al 20% del fatturato, ex art. 16 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175);

rilevato inoltre che il Programma triennale per la riorganizzazione ed il riassetto delle società provinciali 2023-2025 ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 della norma sopra richiamata, approvato con deliberazione della Giunta provinciale 20 ottobre 2023 n. 2019 nell'Allegato B, conferma gli indirizzi già approvati dalla deliberazione 4 dicembre 2020 n. 2019 e stabilisce che la ridefinizione della natura di ITEA S.p.a. (trasformazione in Ente pubblico economico o non economico ovvero mantenimento della forma societaria), è rimesso all'agenda della legislatura provinciale in corso; ribadisce inoltre che, anche in assenza di una specifica norma che consenta la cessione ad ITEA S.p.a. degli immobili, come anticipata nella citata deliberazione del 2020, gli Enti locali possono comunque cedere alla Provincia, in proprietà o in uso, immobili per essere utilizzati per motivi di pubblico interesse in relazione a quanto stabilito da protocolli di intesa, accordi di programma e altri strumenti di cooperazione istituzionale, come previsto dall'art. 38, comma 6 ter della L.p. 19 luglio 1990 n. 23;

considerato che, inoltre, la Provincia autonoma di Trento ha approvato con

deliberazione 22.12.2020 n. 2270 lo schema di convenzione per l'affidamento ad ITEA S.p.a. dell'erogazione del servizio pubblico di edilizia sociale ai sensi della L.p. 15/2005 e per la messa a disposizione degli alloggi sociali di sua proprietà definendo altresì la modalità di finanziamento del servizio pubblico di edilizia sociale, ed in particolare, trattandosi di un SIEG, disciplinando il sistema di compensazione (di modo che non ecceda il costo netto dovuto all'adempimento degli obblighi di servizio), ed imponendo l'adozione di una contabilità separata (per le attività finalizzate all'erogazione del servizio pubblico di edilizia sociale rispetto alle attività svolte in regime di economia di mercato);

preso atto che, a seguito della modifica apportata all'art. 13, comma 8 della Legge provinciale 16 giugno 2006 n. 3 (con L.p. n. 18/2021), il Consiglio comunale, con deliberazione 28.09.2021 n. 139, ha proceduto al rinnovo della convenzione - con delle modifiche limitate all'art. 11 relativo alla definizione dei rapporti finanziari sulla base di quanto proposto da ITEA S.p.a. - convenzione sottoscritta in data 24.12.2021 e valida fino al 31.12.2022 (n. raccolta 31439);

considerato che, il Consiglio comunale, con propria deliberazione 17.01.2018 n. 5 aveva già fornito indicazioni di perseguire l'ingresso nella compagine societaria di ITEA S.p.a.;

richiamate le note di data 25.01.2022 prot. n. 20536 e di data 25.02.2022 prot. n. 54093, con le quali l'Amministrazione comunale ha chiesto alla Provincia autonoma di Trento di esplicitare il proprio intendimento sull'ormai annosa questione al fine di individuare, nel concreto, modalità, condizioni di partecipazione in ITEA S.p.a. o soluzioni alternative chiedendo, al contempo, una fase di concertazione per garantire forme di condivisione più incisive in relazione alle scelte strategiche riguardanti le politiche della casa;

vista la nota di risposta della Provincia prot. n. 0188654 di data 06.07.2022 dalla quale, pur non diniegando esplicitamente l'ingresso nella compagine societaria, emerge la volontà della stessa di assicurare un congruo tempo a disposizione, anche a beneficio della Giunta provinciale della successiva legislatura, per un confronto più approfondito ed ampio in ordine ai programmi di razionalizzazione e riassetto delle società provinciali;

preso atto che, a tale scopo, la Provincia ha disposto, con la Legge provinciale 04.08.2022 n. 10 "Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2022-2024", la modifica dell'art. 13, comma 8 della Legge provinciale 16 giugno 2006 n. 3, stabilendo che le convenzioni con ITEA S.p.a. sono rinnovate, su richiesta dell'Ente locale, fino al 31 marzo 2024, per garantire la continuità operativa da parte degli Enti locali nell'erogazione di un servizio a favore di un diritto primario come quello abitativo;

vista quindi la deliberazione 16 novembre 2022 n. 140, con la quale il Consiglio comunale ha espresso la volontà di procedere al rinnovo, sino al 31 marzo 2024, della convenzione, con l'inserimento di un inciso all'art. 1 relativo alle manutenzioni degli alloggi non locati, non più garantite da ITEA S.p.a.;

preso atto che in data 23.12.2022 si è proceduto alla sottoscrizione della convenzione (n. raccolta 32298);

considerato che il Comune, ai sensi dell'art. 7, comma 5, lettera a) ed ai sensi dell'art. 4 della L.p. 15/2005 per attuare la politica provinciale della casa, deve utilizzare gli alloggi in proprietà o comunque in disponibilità di ITEA S.p.a., stipulando la convenzione di cui all'art. 1, comma 3, lettera c) della medesima Legge;

considerato che le possibili alternative, riconducibili sostanzialmente all'auto-produzione o alla ricerca di un operatore sul mercato, sono state compiutamente rappresentate nella relazione del Servizio Progetto politiche abitative del 28 settembre 2023 e valutate dalla Giunta comunale e che nelle valutazioni di fattibilità giuridica, organizzativa, logistica ed economico-finanziaria delle opzioni sopra descritte, si è considerato che le attività svolte oggi da ITEA S.p.a., in una visione unitaria, impongono di gestire una filiera le cui attività risultano poste in capo a diversi Servizi dell'Amministrazione, ove prevalente rilievo va posto al tema delle risorse umane necessarie per l'erogazione del servizio;

vista la relazione illustrativa di data 12.02.2024, prot. n. 49982 del Servizio Progetto politiche abitative ove sono rappresentate le valutazioni di ordine tecnico-gestionale funzionali alla proroga;

considerato che, in particolare, è stata valutata la scelta di internalizzare le attività oggi affidate a ITEA S.p.a. con la convenzione, ossia riportare nell'ambito dei Servizi/Uffici del Comune la gestione amministrativa, condominiale, manutentiva - degli alloggi di edilizia abitativa pubblica compresi in edifici di proprietà comunale, nonché dei relativi locali e spazi accessori e delle altre unità ad uso non residenziale comprese negli edifici stessi - nonché la gestione sociale dei nuclei;

rilevato il fabbisogno di risorse umane necessario a svolgere i compiti sopra indicati,

da parte delle diverse strutture dell'Ente (in particolare, oltre al Servizio Progetto politiche abitative per la gestione amministrativa del patrimonio abitativo, il Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali per la gestione del patrimonio non abitativo e per la gestione condominiale, il Servizio Gestione fabbricati per le manutenzioni, il Servizio Appalti e partenariati per l'attivazione e gestione delle utenze, il Servizio Welfare e coesione sociale per la gestione sociale), e verificato che il totale del solo costo del personale ammonterebbe ad oltre 560.000,00 euro annui, a fronte dei 413.000,00 euro oggi corrisposti ad ITEA S.p.a.;

ritenuto quindi che l'internalizzazione complessiva avrebbe un impatto organizzativo ed economico eccessivo;

considerato che è stata valutata anche la possibilità dell'affidamento ad un operatore economico da ricercare sul mercato in una logica di approccio integrato al bisogno abitativo ma che nel corso dell'istruttoria si sono evidenziate le ulteriori criticità poste dalla materia, prima fra tutte la difficoltà di affidare un servizio economico di interesse generale che la Provincia, in quanto soggetto titolare, ha già affidato ad ITEA S.p.a. con la deliberazione 22 dicembre 2020 n. 2270 (con la quale è stata approvata la convenzione per l'affidamento ad ITEA S.p.a. dell'erogazione del servizio pubblico di edilizia sociale), giustificando la propria scelta anche nell'impossibilità di reperire analoghi servizi disponibili sul mercato a causa delle specifiche caratteristiche degli immobili (aventi vincolo di destinazione all'edilizia sociale), della necessità di disporre di un numero elevato di alloggi sociali, della scarsa remuneratività del patrimonio (applicazione di canoni sociali) e della matrice sociale dei compiti assegnati (che vanno oltre la mera gestione immobiliare degli alloggi);

considerato che una delle difficoltà maggiori connesse alla scelta di rivolgersi al mercato è coniugare la gestione immobiliare con quella sociale e soprattutto manutentiva (non è stato trovato alcun esempio in tal senso), è stata valutata anche l'opzione di rivolgersi al mercato solo per specifiche aree di attività (gestione amministrativa, gestione condominiale, gestione sociale, gestione manutenzioni, gestione azioni legali), affinché possano essere conseguiti tutti i benefici attesi;

considerato che è stato possibile rinvenire sporadici esempi in tal senso (es. Treviso, 2023 – Busto Garolfo MI, 2017- Gaggiano MI, 2019): si tratta di affidamenti aventi in genere ad oggetto la sola gestione amministrativa e condominiale del patrimonio, in quanto lo strumento utilizzato per regolare i rapporti tra Enti Pubblici e soggetti gestori è solitamente quello della convenzione tra Enti pubblici (ad esempio Padova, Bolzano), in alcuni - più rari - casi quello dell'affidamento in house (Firenze, Milano), o basato su accordi di cooperazione (Bergamo);

considerato che la panoramica sui sistemi adottati da altri Comuni ha inoltre evidenziato come l'affidamento a terzi comporti un esborso economico mediamente più alto del costo sostenuto ad oggi dall'Amministrazione comunale; ITEA S.p.a. assicura per un importo complessivo unitario di euro 424,00, la gestione immobiliare e condominiale - quantificata nel 60% del totale quindi pari ad euro 254,00 - ma anche la gestione sociale, la manutenzione ordinaria e la manutenzione straordinaria e urgente degli alloggi, l'esperimento delle azioni legali (recupero crediti, sfratti, ecc.). Treviso, l'unica città di dimensioni paragonabili a Trento che ha affidato tramite procedure ad evidenza pubblica, aveva quale importo a base di gara nel 2023 la somma di euro 345,00 per la sola gestione immobiliare e condominiale, oltre euro 34.000,00 annui per le azioni legali;

ritenuto quindi che le opzioni considerate non appaiono percorribili;

considerato ulteriormente che ITEA S.p.a. con oltre 10.000 alloggi sociali, di cui 4.500 circa sul territorio del Comune di Trento, è stata dalla Provincia espressamente qualificata come società di sistema dalla L.p. 3/2006 e confermata quale perno delle politiche abitative - come del resto era nell'originaria architettura disegnata dalla L.p. 15/2005 che, difatti prevede l'ingresso dei Comuni nella compagine societaria - e incaricata, attraverso l'imposizione di una precisa serie di obblighi, di erogare il servizio di edilizia pubblica. Tale ruolo centrale della Società aumenta le perplessità connesse ad una gestione che faccia capo a due soggetti diversi (ITEA S.p.a. per il proprio patrimonio, un gestore terzo per quello comunale), che gestiscono alloggi destinati alla stessa finalità e graduatoria, con le immaginabili difficoltà di coordinamento nella triangolazione tra i due gestori e l'Ente locale. Soprattutto si evidenzia il rischio di un trattamento difforme degli inquilini, sotto più profili: ad esempio relativamente ai costi della gestione condominiale o ai costi sulle forniture quali acqua, calore, gas, manutenzione dell'impiantistica - dalle caldaie agli ascensori -, dove ITEA S.p.a., quale centrale di committenza, per evidenti ragioni di economie di scala può spuntare prezzi più favorevoli che vanno a vantaggio degli utenti. O ancora delle ridotte possibilità di fruire di un cambio alloggio che una famiglia avrebbe su un parco alloggi di 450 unità, rispetto a quelle offerte oggi su uno stock di 10.000 alloggi sociali;

ritenuto che in funzione del quadro sopra descritto, nel quale le politiche della casa sono saldamente incardinate sul ruolo di ITEA S.p.a., anche in considerazione delle dimensioni e dell'esperienza acquisita dalla stessa, al fine di garantire la continuità del servizio e il mantenimento dei livelli quantitativi e qualitativi a tutela degli utenti, permangano le ragioni di convenienza economica, organizzativa e qualitativa del servizio per proseguire nella gestione da parte di ITEA S.p.a. degli alloggi di edilizia abitativa pubblica di proprietà del Comune;

considerato l'intento dell'Amministrazione di attuare le politiche della casa in modo da garantire un efficace e positivo impatto sulla qualità dei servizi erogati ai cittadini, e ritenuto che ITEA S.p.a. rappresenti una struttura tecnica ed amministrativa specializzata nella gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e che la presenza di un unico referente nella gestione degli alloggi abbia un notevole valore qualitativo e funzionale in ragione delle utilità pratiche per il cittadino;

attesa quindi la necessità, nelle more della definizione a livello provinciale, sia del quadro normativo di riferimento in materia di edilizia abitativa pubblica che dei programmi di riorganizzazione societaria attualmente in evoluzione, anche per la valutazione dell'auspicato ingresso nella compagine, di regolare in chiave transitoria, il rapporto tra Comune e ITEA S.p.a.;

visto l'art. 51, comma 1 della Legge provinciale 8 agosto 2023 n. 9 "Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2023-2025", che modifica l'art. 13, comma 8 della Legge provinciale 16 giugno 2006 n. 3, stabilendo che le convenzioni con ITEA S.p.a. sono prorogate, salva diversa volontà del Comune interessato, fino alla revisione delle disposizioni in materia di politica provinciale della casa previste dalla Legge provinciale n. 15 del 2005 e comunque non oltre il 31 dicembre 2025, in luogo dell'attuale termine, fissato al 31.03.2024;

richiamata la nota prot. n. 28215 di data 25.01.2024 a firma dell'Assessore con delega in materia di welfare di comunità di richiesta ad ITEA S.p.a. della proroga della convenzione, con decorrenza dal 1° aprile 2024 fino alla revisione delle disposizioni in materia di politica provinciale della casa previste dalla Legge provinciale n. 15 del 2005 e comunque non oltre il 31 dicembre 2025;

ricordato, relativamente alla gestione delle manutenzioni dei singoli alloggi di proprietà comunale, che a seguito di una disposizione modificativa fortemente voluta da ITEA S.p.a., ed inserita nell'ultimo rinnovo, vengono adesso segnalati al Comune, ai soli fini della manutenzione straordinaria, gli alloggi liberati dagli inquilini. Tali alloggi sono ancora convenzionalmente gestiti da ITEA S.p.a., alla quale dovranno essere riconsegnati una volta mantenuti per essere nuovamente immessi nel circuito delle assegnazioni ai nuclei in graduatoria. Rispetto a questo tema è necessario approfondire ulteriormente l'interlocuzione già avviata con la Provincia autonoma di Trento, quale socio unico di ITEA S.p.a., e con ITEA S.p.a., allo scopo di disciplinare le modalità per un corretto ed efficace passaggio di consegne (vedi ns. nota prot. n. 64736 di data 01.03.2023, ns. nota prot. n. 76374 di data 10.03.2023, nota di ITEA S.p.a. di data 15.05.2023 nostro prot. n. 144210, ns. nota di data 07.06.2023 prot. n. 169767, ns. nota di data 22.08.2023 prot. n. 245179, ns. nota di data 09.10.2023 prot. n. 298404 e ns. nota di data 29.02.2024 prot. n. 71395);

richiamata la nota di data 27.02.2024, prot. n. 66917, con la quale ITEA S.p.a. ha comunicato che il Consiglio di Amministrazione nella seduta di data 14.02.2024 ha deliberato la proroga del rapporto convenzionale in essere fino al 31.12.2025, ribadendo che la manutenzione straordinaria potrà essere garantita solo per gli alloggi locati;

richiamata la nota di data 29 febbraio prot. n. 71390 con la quale il Comune, preso atto della disponibilità alla proroga, ha comunque ribadito la volontà di procedere alla proroga della convenzione stipulata in data 23.12.2022 (n. raccolta 32298) a condizioni invariate ed ha sottolineato la necessità di restare nell'alveo del rapporto convenzionale e del regime di proroga, e di perfezionare rapidamente la procedura condivisa di cui alle note sopra richiamate che consenta, pur sempre all'interno della convenzione, all'Ente locale di verificare lo stato degli immobili c.d. di risulta per assumere le decisioni conseguenti;

ritenuto che all'esito di tali decisioni sia demandato alla Giunta comunale l'eventuale aggiornamento o modificazione dell'elenco delle unità immobiliari di cui all'Allegato A allo schema dell'atto di proroga, previo accordo con l'Ente gestore;

visto lo schema dell'atto di proroga rimesso in allegato alla presente (Allegato n. 1) che forma parte integrante ed essenziale del presente deliberazione;

dato atto che sulla presente proposta di deliberazione la Conferenza permanente dei Sindaci ha espresso parere favorevole con propria deliberazione 27.02.2024 n. 1;

accertato che la presente deliberazione è stata esaminata dalla Commissione

consigliare per le politiche sociali, familiari, abitative, culturali, il decentramento e le pari opportunità e dalla Commissione consigliare per la vigilanza, la trasparenza, la partecipazione, l'informazione e l'innovazione nella seduta di data 01.03.2024;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 19.12.2023 n. 112, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2024-2026 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 21.12.2023 n. 138, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2024-2026 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 27.12.2023 n. 414, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2024-2026 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 26.09.2023 n. 91;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 3.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 03.11.1994 n. 169 e 28.07.2021 n. 128;
- la relazione illustrativa di data 12.02.2024, prot. n. 49982 del Servizio Progetto politiche abitative;

atteso che l'adozione della presente rientra nella competenza del Consiglio comunale ai sensi dell'art. 49, comma 3, lettera g) della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.;

ritenuto, in considerazione della necessità di attivarsi il prima possibile per la definizione dei rapporti nascenti dal provvedimento in oggetto, che ricorrano i presupposti per l'immediata eseguibilità del presente provvedimento ai sensi dell'art. 183, comma 4 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.;

preso atto che, contestualmente alla votazione della presente proposta di deliberazione, il Presidente del Consiglio comunale ha avvisato della facoltà di richiedere la separata votazione della clausola di immediata eseguibilità e che, non essendo stata manifestata da alcun Consigliere o alcuna Consigliera una richiesta in tal senso, si procede pertanto ad una unica votazione riguardante sia la proposta di deliberazione che la sua dichiarazione di immediata eseguibilità qualora approvata con la maggioranza prescritta dall'art. 183, comma 4 del Codice degli Enti Locali in L.r. 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.;

constatato e proclamato, da parte del Presidente, assistito dagli scrutatori, l'esito della votazione allegato;

sulla base di tali risultati il Consiglio comunale

d e l i b e r a

1. di esprimere la volontà di prorogare, ai sensi dell'art. 13, comma 8 della Legge provinciale 16

giugno 2006 n. 3, così come modificato dall'art. 51, comma 1 della Legge provinciale 8 agosto 2023 n. 9, dal 01.04.2024 e fino alla revisione delle disposizioni in materia di politica provinciale della casa previste dalla Legge provinciale n. 15 del 2005 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2025, la convenzione prevista dall'art. 1, comma 3, lett. c) della L.p. 15/2005, per la gestione da parte di ITEA S.p.a. degli alloggi di edilizia abitativa pubblica di proprietà del Comune di Trento, stipulata in data 23.12.2022 n. raccolta 32298, a condizioni invariate, al fine di garantire la continuità operativa nell'erogazione del servizio di edilizia sociale;

2. di approvare lo schema dell'atto di proroga, Allegato n. 1), predisposto dal Servizio Progetto politiche abitative nel quale si richiama la presente, che firmato dalla Segretaria generale forma parte integrante ed essenziale della deliberazione;
3. di dare atto che l'elenco delle unità immobiliari di cui all'Allegato A allo schema dell'atto di proroga richiamato al punto precedente, potrà essere modificato e aggiornato con provvedimento della Giunta comunale previo accordo con l'Ente gestore;
4. di impegnare la spesa relativa alla proroga di cui al punto 2. per la gestione della convenzione per l'importo di euro 157.500,00 (i.v.a. compresa), e di imputarlo al capitolo 608 (Provvigioni ad ITEA S.p.a. per la gestione degli alloggi comunali) con riferimento all'esercizio finanziario 2024 del P.E.G. 2024 – 2026 che presenta la necessaria disponibilità, e di impegnare la spesa di euro 214.000,00 e di imputarla al capitolo 608 (Provvigioni ad ITEA S.p.a. per la gestione degli alloggi comunali) con riferimento all'esercizio finanziario 2025 del P.E.G. 2024 – 2026 che presenta la necessaria disponibilità;
5. di dichiarare che le obbligazioni di cui al punto 3. diverranno esigibili, in relazione alla specifica competenza, entro il 31.12.2024 ed entro il 31.12.2025;
6. di rinviare la liquidazione a successivi atti sulla base della presentazione della documentazione espressamente prevista in convenzione;
7. di dare atto che, ai sensi dell'art. 12, comma 3 del Regolamento per la disciplina dei contratti, provvederà alla stipulazione del contratto in forma di scrittura privata, la Dirigente del Servizio Progetto politiche abitative;
8. di indicare quale responsabile del procedimento e quindi della gestione della convenzione, ai sensi dell'art. 16, comma 3, lettera h) del Regolamento per la disciplina dei contratti, la Dirigente del Servizio Progetto politiche abitative;
9. di verificare, nel prosieguo delle interlocuzioni con ITEA S.p.a. e con la Provincia autonoma di Trento, quale socio unico di ITEA S.p.a., la possibilità di vedere garantiti gli interventi manutentivi sugli alloggi non locati;
10. di impegnare la Giunta comunale a proseguire le interlocuzioni con la Provincia per garantire forme di condivisione più incisive in relazione alle scelte strategiche riguardanti le politiche della casa;
11. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4 della L.r. 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.

Allegati parte integrante:

- Allegato n. 1.

LA SEGRETARIA GENERALE
f.to Moresco

IL PRESIDENTE
f.to Piccoli

Alla presente deliberazione è unito:

- esito della votazione palese;
- parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- parere in ordine alla regolarità contabile;
- certificazione iter.



COMUNE DI TRENTO

ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: LEGGE PROVINCIALE 16 GIUGNO 2006 N. 3 E S.M. E I. CONVENZIONE PER LA GESTIONE DA PARTE DI ITEA S.P.A. DI ALLOGGI DI EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA E DEI RELATIVI LOCALI E SPAZI ACCESSORI E DELLE ALTRE UNITA' AD USO NON RESIDENZIALE COMPRESSE NEGLI EDIFICI STESSI DI PROPRIETA' DEL COMUNE. PROROGA.

Votazione palese

Consigliere e Consiglieri presenti in aula al momento del voto n. 38

Favorevoli: n. 34 (Baggia, Bozzarelli, Bridi, Brugnara, Carli, Casonato, Chilà, De Leo, Demattè, El Barji, Fernandez, Filippin, Filosi, Fiori, Flor, Frachetti, Franceschini, Gilmozzi, Guastamacchia, Ianeselli, Lenzi, Maschio, Merler, Panetta, Pattini, Pedrotti, Robol, Serra, Tomasi, Uez, Urbani, Zanetti C., Zanetti S., Zappini)

Contrari: n. 0

Astenuti: n. 2 (Giuliani, Maestranzi)

Non votanti: n. 2 (Bosetti, Piccoli)

Trento, addì 12.03.2024

la Segretaria generale
f.to Dott.ssa Lorenza Moresco



COMUNE DI TRENTO

Proposta di Consiglio n. 12 / 2024

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA

Oggetto: LEGGE PROVINCIALE 16 GIUGNO 2006 N. 3 E S.M. E I. CONVENZIONE PER LA GESTIONE DA PARTE DI ITEA S.P.A. DI ALLOGGI DI EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA E DEI RELATIVI LOCALI E SPAZI ACCESSORI E DELLE ALTRE UNITA' AD USO NON RESIDENZIALE COMPRESSE NEGLI EDIFICI STESSI DI PROPRIETA' DEL COMUNE. PROROGA.

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, senza osservazioni.

Trento, addì 5 marzo 2024

Servizio Progetto politiche abitative
La Dirigente
dott.ssa Cristina Degasperi
(firmato elettronicamente)



COMUNE DI TRENTO

Proposta di Consiglio. 12 / 2024

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE

Oggetto: LEGGE PROVINCIALE 16 GIUGNO 2006 N. 3 E S.M. E I. CONVENZIONE PER LA GESTIONE DA PARTE DI ITEA S.P.A. DI ALLOGGI DI EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA E DEI RELATIVI LOCALI E SPAZI ACCESSORI E DELLE ALTRE UNITA' AD USO NON RESIDENZIALE COMPRESSE NEGLI EDIFICI STESSI DI PROPRIETA' DEL COMUNE. PROROGA.

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n.136, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile, senza osservazioni.

Si attesta altresì, che il relativo impegno/accertamento viene annotato come indicato nel sottostante prospetto dati finanziari:

| E / S | t i p o | Ann o | Miss/progr/tit/macr/ Capitolo Spesa Tit/tipolog/categor/ Capitolo Entrata | Piano Finanziario E/U | Gest. | Res | Opera | Importo | Tipo Finanz. | Impegno/ Accert. |
|-------------|------------------|----------|--|-----------------------------|-------|-----|-------|----------------|--------------|----------------------|
| U | | 2024 | 08021.03.00608 | U.1.03.02.99 .999 | 5702 | | | 157.500,0 0 | " | 134369 (11854945) |
| U | | 2025 | 08021.03.00608 | U.1.03.02.99 .999 | 5702 | | | 214.000,0 0 | " | 134371 (11854947) |

Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali
La Dirigente
dott.ssa Franca Debiasi
(firmato elettronicamente)

Trento, addì 05.03.2024